

STATUTO ASSOCIAZIONE CON L'ANIMA-LE APS

Art. 1 Modifica denominazione

È modificata la denominazione in Associazione Con L'Anima-le APS con sede nel comune di Ragusa.

L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà dell'Associazione di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare la:

- realizzazione e l'organizzazione di progetti educativi e di percorsi formativi per le scuole di ogni ordine e grado;
- ricerca, divulgazione, promozione, organizzazione di convegni, congressi, dibattiti, corsi di formazione, supporto di attività didattiche, culturali, riabilitative, educative, turistiche e ludico-ricreative nel campo degli "interventi assistiti con gli animali", nel rispetto e ai sensi delle Linee guide nazionali fissate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 25.03.2015, e più in generale tutte le attività identificate come pet-therapy e equine therapy nel senso più ampio, anche avvalendosi di collaborazioni professionali o occasionali con altri enti o soggetti;
- organizzazione di percorsi di educazione cinofila, progetti I.A.A. e apiterapia;

- corsi di formazione, seminari e convegni e giornate formative su svariate tematiche;
- valorizzazione e sviluppo della persona nella sua unicità e individualità;
- educazione all'empatia per comprendere lo stato d'animo altrui e sviluppare relazioni solidali dove approfondire sé stessi.
- promozione della relazione e del contatto con l'animale favorendo l'introspezione, l'ascolto e l'osservazione;
- educazione alla comunicazione non verbale, alla comprensione della diversità anche nel mondo animale per affinare la consapevolezza dell'accoglienza senza giudizio;
- promozione di un'educazione all'ascolto, all'accettazione, alla valorizzazione non incentrata sul risultato ma sulla libera espressione di sé stesso;
- aiuto e sostegno ai bambini e ai ragazzi con Bisogni Educativi Speciali BES (DSA, ADHD);
- difesa del diritto dei minori al sostegno affettivo e promozione di una cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e della solidarietà;
- promozione del riconoscimento del bambino come persona e difesa dei diritti fondamentali alla vita, salute, famiglia, educazione e gioco svolgendo attività nel settore dell'assistenza sociale e solidarietà sociale;
- promozione di progetti ludici, educativi e terapeutici che coinvolgono gli animali nell'ambito degli IAA secondo le Linee guida Nazionali;
- promozione di attività olistiche ovvero attività sportive di ginnastica finalizzate alla salute e al benessere della persona (collocate all'interno della categoria 111 cioè non rientrano tra le attività agonistiche e sportive), yoga e pilates;
- allevamento e selezione di animali adatti ad essere coinvolti nelle attività che perseguono gli scopi sociali;
- creazione di metodologie di lavoro per la selezione e stimolazione dei cuccioli (puppy class, junior class, classi di socializzazione) ;
- percorsi di educazione cinofila compresi servizi di dog sitting, pensione e asilo per cani.
- percorsi di onoterapia e attività connesse;
- percorsi di ippoterapia;
- percorsi di apiterapia;
- organizzazione di corsi di hatha yoga, mindful yoga, mindfulness, chakra yoga, nature therapy, ritiri e meditazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente Statuto e dei criteri, limiti e modalità operative deliberati dal proprio Organo Amministrativo.

Per lo svolgimento delle attività divulgative, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione si prefigge di perseguire i suoi scopi attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

- a) progetti di assistenza sociale e sanitaria, interventi educativi, culturali e di integrazione, programmi di sostegno allo sviluppo e di risposta alle emergenze umanitarie, promuovere la crescita relazionale, emotiva e cognitiva di bambini/e e ragazzi/e attraverso interventi che favoriscano la formazione e l'integrazione sociale;
- b) programmi contro l'abbandono e la dispersione scolastica, centri giovanili, biblioteche per ragazzi, campi estivi, etc;
- c) miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti diversamente abili: o Obiettivo: favorire la piena inclusione sociale attraverso percorsi di autonomia lavorativa e abitativa; aumentare la qualità della vita attraverso attività ludico-ricreative e accrescere il livello di benessere emotivo e psicologico al fine di stabilire relazioni con gli altri e partecipare costruttivamente alla vita della società;
- d) corsi di formazione, tirocini formativi, laboratori ludico-ricreativi, sostegno psicologico, accompagnamento alle famiglie;
- e) contributo alla lotta contro il cambiamento climatico attraverso attività di sensibilizzazione, tutela del patrimonio ambientale e promozione di stili di vita ecocompatibili;
- f) campagne di sensibilizzazione e advocacy, programmi di promozione della biodiversità, tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, etc.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

quote e contributi degli associati;
eredità, donazioni e legati;

contributi statali, regionali, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali di associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità dei soci.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo Amministrativo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione.

Art. 4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliono concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Organo Amministrativo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'Assemblea dei soci.

L'Organo Amministrativo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo per:

mancato versamento della quota associativa per un anno;
comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati ad:

osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto a:

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

accedere alle cariche associative;

prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne una copia.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

Assemblea dei soci;

Consiglio direttivo o l'Amministratore Unico;

Presidente (nel caso di Consiglio Direttivo);

Organo di controllo contabile.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato (massimo cinque per associazioni con più di 500 soci).

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

j) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte dell'Organo amministrativo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, o dall'Amministratore Unico, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o l'Amministratore Unico o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio direttivo o, in una assenza, dal Vice-Presidente; in caso di assenza di tutti i predetti soggetti, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti, ovvero dal socio più anziano.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, o affissa nella bacheca dell'Associazione, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 Il Consiglio direttivo o Amministratore Unico

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo o da un Amministratore Unico. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi (o tra le persone indicate dai soci enti); i membri del Consiglio direttivo, o l'Amministratore unico, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, o l'unico Amministratore, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio, o di un Amministratore unico.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo, o l'Amministratore Unico, è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare, il Consiglio direttivo, o l'Amministratore Unico delibera:

le proposte di modifica dello Statuto;

i programmi delle attività;

l'ammissione di nuovi soci;

l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;

il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;

tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;

la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;

tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10 Il Presidente del Consiglio direttivo

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo in generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 L'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci. All'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 Norma finale

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e saldo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 15 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice del Terzo Settore e ad altre norme di Legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 16 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente Statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017).